

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 53 Alle autorità dell'AVS/AI

¹ Le nuove nascite documentate nella banca dati elettronica centrale Infostar sono periodicamente comunicate all'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo una procedura elettronica automatizzata. La comunicazione contiene i dati di cui all'articolo 8 lettere b – d, e numeri 1 e 3, l e n numero 1 documentati al momento della nascita. Le successive modifiche di questi dati sono comunicati secondo le stesse modalità.

² I nuovi decessi documentati nella banca dati elettronica centrale Infostar sono periodicamente comunicati all'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo una procedura elettronica automatizzata. La comunicazione contiene i dati di cui al secondo periodo del capoverso 1 ed all'articolo 8 lettera g numero 1 documentati al momento del decesso.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 211.112.2